

Messaggio

numero

7166

data

3 febbraio 2016

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 marzo 2015 presentata da Rinaldo Gobbi e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi "Per un regolamento delle procedure di consultazione"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione in oggetto, la Commissione speciale petizioni e ricorsi chiede l'elaborazione di un Regolamento che stabilisca alcuni principi per le procedure di consultazione, che stabiliscano i criteri e le modalità per:

- decidere se aprire una procedura di consultazione;
- chiarire la documentazione minima necessaria;
- stabilire l'elenco dei destinatari;
- pubblicare le consultazioni in corso;
- pubblicare i risultati delle stesse.

1. PREMESSA

Nell'ambito dell'esame della petizione del 24 novembre 2014 presentata dall'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) dal titolo "Regolamento per la procedura di consultazione", la Commissione petizioni e ricorsi dopo aver sentito i rappresentanti dell'ACT, nonché il Cancelliere dello Stato e il Capo della Sezione degli enti locali, è giunta alle seguenti conclusioni nel suo rapporto del 9 marzo 2015 all'indirizzo del Gran Consiglio: «*La Commissione, preso atto della disponibilità dei rappresentanti dell'Amministrazione cantonale e concordando con la necessità di avere regole chiare per le procedure di consultazione, decide di dar seguito alla petizione dell'ACT, proponendo la mozione allegata [ndr. mozione 24 marzo 2015 "Per un regolamento delle procedure di consultazione], in cui si chiede di introdurre, come discusso nelle audizioni, alcuni principi che regolino le consultazioni per il tramite di un regolamento o in altra forma*». Conclusioni accolte dal Parlamento il 24 marzo 2015 tramite procedura scritta.

2. DIRETTIVE SULLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE CANTONALI

Con risoluzione governativa n. 2472 del 17 giugno 2015, preso atto delle sopra citate conclusioni del rapporto della Commissione petizioni e ricorsi del 9 marzo 2015, in particolare dell'ultima frase in cui si lasciava all'Esecutivo la scelta se regolare le consultazioni tramite un regolamento o in altra forma, nonché tenuto conto dei principi elencati dalla stessa Commissione nella mozione in oggetto, il Consiglio di Stato ha emanato le Direttive sulle procedure di consultazione cantonali, del seguente tenore:

1. nell'ambito della sua attività legislativa, il Consiglio di Stato può indire procedure di consultazione; le procedure sono segnatamente da prevedere per i progetti di particolare interesse politico, economico, finanziario, ecologico, sociale e culturale.
2. Le procedure di consultazione hanno lo scopo di far partecipare, in particolare Comuni, partiti politici e altre organizzazioni, al processo di formazione dell'opinione del Consiglio di Stato. Ogni persona ha il diritto di presentare osservazioni.
3. La Cancelleria dello Stato gestisce l'elenco dei destinatari delle procedure di consultazione, d'intesa con i Dipartimenti.
4. Per i Comuni la sede di consultazione è di principio la Piattaforma di dialogo; si riserva quindi l'applicazione della Direttiva per i rapporti fra l'Amministrazione e la Piattaforma di dialogo.
5. La documentazione delle procedure di consultazione comprende:
 - la lettera d'accompagnamento, con l'indicazione del termine entro il quale presentare per iscritto le osservazioni;
 - il progetto posto in consultazione;
 - il rapporto esplicativo del progetto;
 - l'elenco dei destinatari
6. Esaminata la documentazione di cui al punto 5, il Consiglio di Stato autorizza il Dipartimento competente o la Cancelleria dello Stato a indire e condurre la procedura di consultazione.
7. Il Dipartimento competente o la Cancelleria dello Stato:
 - invita a partecipare alla procedura i destinatari interessati dai progetti posti in consultazione;
 - nelle pagine Internet del Cantone, informa la popolazione dell'apertura della procedura, pubblica la relativa documentazione e presenta una sintesi dei risultati.

Direttive che il Consiglio di Stato ha tempestivamente trasmesso alla Commissione petizione e ricorsi con copia all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (RG n. 2470 del 17 giugno 2015), così come all'Associazione dei Comuni Ticinesi (RG n. 2473 del 17 giugno 2015).

3. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto sopra, il Consiglio di Stato propone di considerare evasa la mozione in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi
Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 24.03.2015

MOZIONE

Per un regolamento delle procedure di consultazione

del 24 marzo 2015

La Commissione petizioni e ricorsi, esaminando la petizione dell'Associazione dei Comuni Ticinesi «Regolamento per la procedura di consultazione», dopo aver sentito i rappresentanti dell'ACT, il Cancelliere e il capo della sezione Enti locali, è giunta alla conclusione che, dando seguito ai primi passi realizzati nell'ambito della Piattaforma Cantone–Comuni, sia opportuno regolamentare le procedure di consultazione, ora lasciate alla decisione autonoma dei Dipartimenti.

Il Regolamento, senza dover raggiungere la precisione di quello del Canton Berna, presentato come esempio dall'ACT, dovrebbe stabilire criteri e modalità:

- per decidere se aprire una procedura di consultazione;
- per chiarire la documentazione minima necessaria;
- per stabilire l'elenco dei destinatari;
- per pubblicare le consultazioni in corso;
- per pubblicare i risultati delle stesse.

Grazie al sito web del Cantone dovrebbe esser possibile rendere tutta la procedura molto trasparente, come già in parte avviene sul sito della Piattaforma Cantone-Comuni (<http://www4.ti.ch/generale/piattaformacc>).

Le consultazioni sono un elemento tipico e importante della cultura politica svizzera, sia per garantire la necessaria partecipazione dei cittadini alle decisioni dello Stato, sia per la sua struttura di democrazia semi-diretta. L'informazione e quindi anche le consultazioni sono del resto un compito istituzionale, previsto dalla Costituzione e dalla Legge sull'informazione e sulla trasparenza.

Per questi motivi, la Commissione petizioni e ricorsi chiede che sia elaborato un Regolamento che stabilisca alcuni principi per le procedure di consultazione, come espresso più sopra.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:
Rinaldo Gobbi, Presidente
Bacchetta - Badaracco - Boneff - Cavalli -
Del Don - Fraschina - Jelmini - Lepori -
Lurati I. - Pedroni - Pellanda - Quadranti